

## CONSULTA MAGISTRATURA ONORARIA

Presidente della Commissione europea  
Ursula von der LEYEN

Presidente del Parlamento Europeo  
Roberta METSOLA

Vicepresidente della Commissione europea  
Valdis DOMBROVSKIS

Commissione Europea  
Adam SMITH  
Celine GAUER  
Didier REYNDEERS

Commissione Europea  
Direzione Generale per l'occupazione,  
affari sociali e inclusione  
Al Capo Area Adam Pokorny

Presidente Commissione Petizioni  
Dolors MONTSERRAT


**Roma/Milano, 11.07.2022**

---

### **Oggetto: Aggiornamento Magistratura onoraria italiana**

Preg.me Autorità,  
a fronte della persistente indifferenza, divenuta palese ostilità, delle Istituzioni italiane nei confronti delle determinazioni delle III.me Commissioni in indirizzo e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione in materia di diritti della Magistratura onoraria, ribadiamo la richiesta di parere immediato e finalmente tranciante nell'ambito della procedura d'infrazione, giunti al compimento di un anno dall'emissione della lettera di messa in mora. In tale lasso di tempo lo Stato ha non solo ignorato le indicazioni sovranazionali, bensì ha concentrato la propria attenzione in una costante opera demolitoria, con argomentazioni prive di pregio e di forza giuridica. Il Consiglio Superiore della Magistratura, che dovrebbe vigilare sul rispetto dei diritti delle Toghe, tutte le Toghe, non avendo più alcuna freccia al proprio arco, non manca di richiamare, a volte con palpabile imbarazzo, la teoria dei controlimiti, mai usata nella storia della Repubblica italiana per negare le tutele previste dalla nostra Carta costituzionale ma, eventualmente, per ribadirle. Sul punto si osserva, ancora e fermamente che:

- Già la Commissione Eu, nella lettera di messa in mora (pag. 42), a confutare le argomentazioni del Governo italiano, in relazione all'art. 106 della Cost. italiana che parla genericamente di "concorso", ha affermato che non è possibile giustificare oggettivamente le differenze nelle condizioni di impiego facendo un mero riferimento astratto alle differenze tra le procedure di assunzione dei giudici onorari e dei magistrati togati. La Commissione ritiene che le differenze tra



## CONSULTA MAGISTRATURA ONORARIA

le procedure di assunzione dei giudici di pace e quelle dei magistrati togati non impongano che ai primi siano negate le sei condizioni di impiego – indennità per gravidanza, malattia e infortunio, trattamento previdenziale, modalità retributive e trattamento economico, trattamento fiscale, ferie – riconosciute invece ai magistrati togati.

- Qualsiasi riferimento alla teoria dei controlimiti, per persistere nelle discriminazioni, in ragione di una diversa tipologia di concorso (peraltro previsto da legge ordinaria dello Stato e non certo dalla Carta costituzionale), nonostante peraltro un concorso già sostenuto da chi in servizio e dell'ennesima procedura alla quale si è deciso di sottoporre gli oltre 4700 magistrati, sarebbe censurabile ancor più severamente dalle Commissioni europee, in chiave di violazione non solo degli accordi con le Istituzioni sovranazionali, ma anche dei principi fondamentali che reggono lo stato di diritto ed ogni Ordine democratico. Lo si è detto e lo si ribadisce nuovamente: sull'assoluta inesistenza dei controlimiti si è ampiamente dibattuto, anche di fronte alla Corte di Giustizia, all'udienza di discussione nel procedimento C-658/18 del 28.11.2019, terminato con sentenza 16.07.2020, giunta alle medesime conclusioni della Commissione Eu nella lettera del 15.07.2021.
- ***Si ritiene, infine, che qualsiasi argomento strumentale in materia deve considerarsi radicalmente superato da quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 22.2.2022, causa C-430/21, poiché la Corte di Giustizia rivendica a sé e solo a sé il controllo sul rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri ed esclude il controllo ultra vires sulle proprie sentenze.***
- In ultimo, ***magistrati reiteratamente confermati per decenni non hanno mai chiesto di divenire tout court magistrati ordinari, ma di vedere ad essi estese le medesime tutele professionali e i diritti giuslavoristici!***


Sono ormai settimanali le sedute del CSM dedicate quasi esclusivamente ad indottrinare l'Avvocatura dello Stato sugli argomenti da spendere dinnanzi all'Autorità giudiziaria nazionale avverso i ricorsi di magistrati onorari che chiedono solo il rispetto delle direttive europee e dei principi interni sanciti dalla Carta costituzionale, come ribadito dalla Commissione Eu, dalla commissione Peti e dalle sentenze della CGUE del 16.07.2021 e 7.04.2021.

Abbiamo ampiamente dimostrato, in mesi di interlocuzioni, coi documenti e atti costantemente inoltrati, la posizione di totale chiusura delle Istituzioni e delle Corti nazionali, divenuta ormai insostenibile.

**È IN GRAVE PERICOLO LA CREDIBILITÀ NON SOLO DEL GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE DI DICHIARATA IMPRONTA EUROPEISTA, MA ANCHE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE, NEI CONFRONTI DELLE QUALI ABBIAMO - COME CATEGORIA - SEMPRE CONFIDATO, QUALE GARANZIA DELLO STATO DI DIRITTO.**

A tale proposito si allegano:

- Verbale seduta del *plenum* del CSM del 22.06.2022, da p. 37 (**AII.1**)
- Verbale seduta del *plenum* del CSM del 6.07.2022, da p. 94 (**AII.2**)
- Ordine del Giorno della seduta del *plenum* del CSM del 13.07.2022 (**AII.3**)




## CONSULTA MAGISTRATURA ONORARIA

Dalla lettura delle ultime determinazioni del CSM si evince, netta, l'impossibilità di avere spontaneamente risposte rispettose della categoria, dei suoi diritti e delle prerogative riconosciute dalle Autorità in indirizzo.

Il Consiglio afferma che la procedura prevista e disciplinata nella Legge n. 234/21, art. 1 comma 629 ss. **(All.4)** sia *una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione Eu in ordine alle problematiche relative al rapporto d'impiego dei magistrati onorari in servizio, a seguito della lettera di messa in mora inviata il 15 luglio 2021*. Sempre secondo il CSM, nella medesima ottica, *la novella incide profondamente sullo status dei magistrati onorari in servizio*; viene menzionato, quale precedente in Patria, il comparto scuola, sentenza Corte Cost. n. 187 del 2016, all'interno del quale la posizione dei precari fu risolta con un piano straordinario di assunzioni **alle medesime condizioni degli insegnanti di ruolo**. Peccato che, invece, la terra di approdo della procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio sia l'Area III del personale amministrativo! Il CSM poi, richiamando la relazione illustrativa della Legge 234 cit. ribadisce che *l'intento della riforma è quello di accordare ai magistrati onorari in servizio al momento della entrata in vigore della riforma Orlando (15.08.2017) tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato; tale percorso viene definito, dalla stessa relazione, di "stabilizzazione"*. Tale chance di stabilizzazione sarebbe, secondo il consesso, la risposta alla Commissione Eu quale *misura risarcitoria per il danno subito dai magistrati onorari per la reiterazione abusiva dei contratti a termine* (ben oltre i 16 anni fittiziamente indicati nella legge, visto che, nelle more, ne sono decorsi altri cinque!).

Orbene ci si chiede:

- Per quale ragione il nuovo articolo 29, come modificato dal menzionato art. 1 comma 629 ss., imponga la rinuncia non solo al risarcimento per la reiterazione dei mandati a tempo, sanato dalla *blanda procedura* (parole del CSM) di stabilizzazione, bensì di qualsivoglia ristoro per le molteplici ed ulteriori violazioni poste in essere negli anni, a cominciare dall'assenza di adeguata copertura previdenziale, avendo i magistrati onorari in servizio lavorato senza alcun versamento di contributi da parte dello Stato anche per oltre trent'anni. Non sfugga, Ill.me Autorità, l'imbarazzo del CSM laddove è costretto ad ammettere – seppur in astratto – quanto non sia peregrina l'ipotesi d'incostituzionalità di una tal previsione, rispondendo al profluvio di ricorsi in essere, che si aggiungono a quelli già pendenti per il riconoscimento pieno dei diritti passati e futuri (*..ad ogni modo la illegittimità della rinuncia ex lege andrebbe denunciata non certo nell'ambito dell'impugnazione del bando di partecipazione alla procedura ma, solo, nell'ambito di un giudizio eventualmente instaurato, avente ad oggetto il riconoscimento di pretese di qualsivoglia natura conseguenti al rapporto onorario - definito tutt'altro che onorario dalla Commissione Eu, bensì di lavoro a tutti gli effetti - cessato. Solo in quella sede sussisterebbe interesse concreto alla pronuncia sull'incostituzionalità e anticomunitarietà della normativa sulla rinuncia*).
- Come possa definirsi soddisfattiva una disciplina che non solo utilizza, quale parametro di riferimento, il **personale amministrativo**, un comparto completamente diverso da quello magistratuale che la Commissione Eu ha indicato come unico tertium comparationis, ma che **addirittura sceglie le fasce più basse di tale personale, per contenere in termini ridicoli le retribuzioni dei magistrati onorari confermati**;
- Come possa definirsi soddisfattiva una disciplina che lascia ancora migliaia di lavoratori in regime di precarietà per i prossimi 3 anni, essendo per molti, le *blande procedure di stabilizzazione*, previste per il 2024. E non solo; per tali lavoratori sono previste fasce di riferimento ancor più insultanti,



## CONSULTA MAGISTRATURA ONORARIA


cosicché un magistrato della Repubblica che svolga a tempo pieno l'attività si troverà a percepire circa 1700,00 euro al mese, con buona pace del decoro, dell'autonomia, dell'indipendenza e del rispetto dello stato di diritto! A voler tacere di coloro che sceglieranno un regime *part-time*, con due giorni di impiego alla settimana (circolare Ministero della Giustizia dell'1.07.2022, **All.5**): per costoro le somme percepite saranno al di sotto del reddito di cittadinanza riconosciuto dallo Stato ai disoccupati (con un impegno economico annuo di circa 3 miliardi di euro), al limite della soglia di sopravvivenza, finanche inferiore alle somme previste dalla riforma Orlando del 2017, già stigmatizzate dalla Commissione Eu;

- Ad oggi, in corso i primi colloqui previsti dalla procedura di conferma, non è stato chiarito in maniera netta quali voci stipendiali della classe lavorativa indicata come parametro saranno riconosciute ai magistrati confermati, con comprensibili timori della categoria anche sul punto, visto che le Autorità insistono nel definire "indennità" il dovuto e a negare, per il futuro, gli adeguamenti al costo della vita, espressamente esclusi dalla legge solo per questa categoria di lavoratori! La relazione illustrativa, menzionata dal CSM, parla di tutte le garanzie proprie di un lavoro subordinato: ebbene, per quale ragione già si è espunto l'adeguamento annuale al costo della vita? Perché si parla ancora di indennità? Perché non si afferma chiaramente che ai magistrati confermati siano riconosciute tutte le voci stipendiali proprie di un lavoratore subordinato, se tale è definito nella relazione di accompagnamento alla Legge 234/21, come riportato dalle Autorità italiane nelle risposte alla Commissione? Perché ai magistrati confermati è negato – unici lavoratori in Italia – il cumulo con i redditi da pensione, finanche d'invalidità? **Continuano, odiose, discriminazioni occultate alle Autorità in indirizzo, partite con la scelta di un riferimento professionale letteralmente inventato e proseguite con aggiustamenti al ribasso.** La stessa delibera del CSM del 20.04.2022, peraltro, come ribadito nella seduta dell'11.05.2022 (**All.6**) si muove in questo solco, cancellando gli ultimi cinque anni di servizio dei magistrati onorari in servizio, fermanone l'anzianità d'impiego, ai fini delle procedure valutative, non alla data di pubblicazione del bando o, al più, all'entrata in vigore della Legge n. 234/21, bensì al 15.08.2017!

Valgono, a commento, tutte le argomentazioni formulate nelle nostre comunicazioni precedenti.

Recentemente il Ministero della Giustizia ha fatto sfoggio di ulteriori atti di vera e propria discriminazione. A tal proposito si allega la circolare del 15.04.2022 (**All.7**), con la quale, in attesa della definizione delle procedure in corso e dopo aver rifiutato i buoni pasto, **All.8** (invece riconosciuti alla magistratura professionale), è stata negata l'indicizzazione delle indennità, con argomentazioni agghiaccianti, mentre per i magistrati professionali sono stati previsti aumenti superiori al 4%, lo scorso anno. Eppure, la produttività della magistratura onoraria in servizio ed il lavoro costante negli anni, sono documentati proprio dai dati ministeriali (**All.9**); solo a titolo esemplificativo, nel corso del 2021, i Tribunali penali in composizione monocratica (ove l'Ufficio del Pubblico Ministero è rappresentato pressoché esclusivamente da Vice Procuratori Onorari), hanno trattato oltre 624mila cause, a fronte di poco più di 32mila dei Tribunali in composizione collegiale con presenza del Pubblico Ministero "togato"; quasi 100mila sono i procedimenti trattati, solo in materia penale, dall'Ufficio del Giudice di Pace, a voler tacere dei numeri propri dei giudici onorari di Tribunale, molti dei quali compongono anche i collegi ed il cui apporto va a rimpolpare considerevolmente le statistiche della magistratura professionale.





## CONSULTA MAGISTRATURA ONORARIA

Lascia avviliti l'indignazione dell'Ufficio Studi del Consiglio di Stato avverso le riforme legislative che, per i magistrati professionali impiegati politicamente, prevedono ora il divieto di cumulo dello stipendio (**All.10**), mentre per i magistrati onorari in servizio è tratto comune di tutte le Corti la negazione di ogni minima tutela economica, risultando assenti i riferimenti alle parole della CGUE così come a quelle della Commissione Eu anche nelle più recenti pronunce proprio dei Giudici amministrativi, unitamente alla Corte di Cassazione, già inviate nelle precedenti interlocuzioni. Fra tutte si rammenta **la sentenza Sez. lav. n. 13973/2022 e la recente ordinanza del TAR Lazio n. 3820 del 15.06.2022 (All.11)**; quest'ultima, nel rifiutare ai magistrati ricorrenti l'intervento della Corte Costituzionale per asserita infondatezza della pretesa eccezione d'incostituzionalità delle norme di riferimento, ribadisce che *il peculiare ruolo rivestito dalla magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano giustifica le differenze di status rispetto alla magistratura onoraria*; la Cassazione, invece, rigetta il ricorso di un giudice onorario di Tribunale che aveva richiesto le differenze retributive sul percepito rispetto al magistrato di carriera; **la Cassazione conclude, sorda all'Europa, che il magistrato onorario non è un LAVORATORE, ma un VOLONTARIO e come tale può ricevere a fronte della funzione svolta – temporanea e parziale – solamente una indennità e non certo una retribuzione.**


Sembrano dimenticare, le Corti nazionali, quanto ribadito recentemente dalla Corte Cost. nella sentenza n. 67 dell'8.02.2022 (**All.12**): *Il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle norme europee dotate di effetto diretto, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza dover richiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante altro procedimento costituzionale.*

**La magistratura onoraria italiana chiede l'intervento, a tutela, delle Autorità sovranazionali, poiché risultano vani tutti i tentativi di ricondurre a legalità il sistema interno che ne disciplina status e trattamento, con incidenza diretta anche sui diritti dei cittadini dell'Unione che usufruiscono del servizio Giustizia.**

Oltre a ciò, preoccupa non poco il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, organismo asseritamente di autotutela di tutta la Magistratura italiana, ordinaria ed onoraria, il cui Ufficio Studi redige, invece, puntualmente, i documenti che confluiscono, poi, in pareri ufficiali rilasciati dal Consiglio all'Avvocatura di Stato per le memorie di costituzione in giudizio per il Ministero della Giustizia, avverso i ricorsi presentati dai magistrati onorari privi di tutele. Questo circolo vizioso porta ad un cortocircuito gravissimo, che trova puntuale conferma nella compatta resistenza dell'intero sistema, in cui il potere giudiziario risulta tutt'altro che indipendente da quello legislativo e da quello esecutivo

### CONCLUSIONI

**CONSULTA INSISTE, A FRONTE DELLA CRESCENTE OSTILITÀ AL RISPETTO DEL DIRITTO SOVRANAZIONALE E DELLE PRONUNCE DELLE CORTI EUROPEE, NEL CHIEDERE L'AVVIO IMMEDIATO DELLA PROCEDURA D'INFRAZIONE E DELLE ALTRE MISURE UFFICIALI CHE CERTIFICHINO LA COSTANTE MANCANZA DELL'ITALIA NELL'APPLICAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO NELL'AMBITO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.**



## CONSULTA MAGISTRATURA ONORARIA

Si allega:

- 1) Verbale seduta del *plenum* del CSM del 22.06.2022;
- 2) Verbale seduta del *plenum* del CSM del 6.07.2022;
- 3) Ordine del Giorno della seduta del *plenum* del CSM del 13.07.2022;
- 4) Legge n. 234/21, art. 1 comma 629 ss.;
- 5) Circolare Ministero della Giustizia dell'1.07.2022;
- 6) Delibera del CSM del 20.04.2022 e verbale di seduta del *plenum* dell'11.05.2022;
- 7) Circolare del Ministero della Giustizia del 15.04.2022;
- 8) Circolare Ministero della Giustizia del 27.05.2022;
- 9) Statistiche ministeriali in materia civile e penale;
- 10) Articolo de Il Dubbio e Legge 17.06.2022 n. 71;
- 11) Cass. Civile Sez. lav. n. 13973/2022 e ordinanza TAR Lazio n. 3820/2022
- 12) Sentenza Corte Cost. 8.02.2022 n. 67

Con stima,

Dott.ssa MARIAFLORA DI GIOVANNI (UNAGIPA per tutta Consulta)

Dott.ssa ANNA PULIAFITO (UNIMO per tutta Consulta)

---